

*Obbligo del fallito di presentarsi personalmente
agli organi della procedura*

Tribunale di Milano 11 marzo 2013. Estensore Lamanna.

Fallimento - Obblighi del fallito - Obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Violazione - Reato di cui combinato disposto degli artt. 49, 220 e 226 L.F.

La violazione da parte del fallito dell'obbligo previsto dall'articolo 49 L.F. di presentarsi personalmente agli organi della procedura per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura stessa integra il reato di cui al combinato disposto degli artt. 49, 220 e 226 della legge fallimentare.

Fallimento - Obblighi del fallito - Obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Obbligo riguardante tutti coloro che hanno ricoperto funzioni amministrative o liquidatorie nel periodo oggetto di esame.

L'obbligo previsto dall'articolo 49 L.F. di presentarsi personalmente agli organi della procedura per fornire informazioni o chiarimenti deve intendersi riferito a tutti coloro che hanno ricoperto funzioni amministrative o liquidatorie nel periodo oggetto d'esame e non solo all'ultimo amministratore o liquidatore della società.

Fallimento - Obblighi del fallito - Obbligo di presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Violazione - Potere del giudice delegato di disporre la convocazione del fallito - Sussistenza.

Il giudice delegato ha il potere di convocare avanti a sé il fallito che non ottemperi all'obbligo previsto dall'articolo 49 L.F. di presentarsi personalmente per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

(omissis).

– rilevato che l'art. 49 della legge fallimentare prevede l'obbligo del fallito e/o dell'amministratore o liquidatore della società fallita di presentarsi personalmente agli organi della procedura fallimentare quando da essi convocati;

– rilevato che la violazione di tale obbligo costituisce, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49, 220 e 226 della legge fallimentare, reato punito con la pena da sei a diciotto mesi di reclusione e che esso, essendo funzionale all'analisi e alla ricostruzione di tutta la pregressa gestione sociale che la curatela deve compiere ai sensi dell'art. 33 L.F., debba intendersi riferito a tutti coloro che hanno ricoperto funzioni amministrative o liquidatorie nel periodo oggetto d'esame e non solo all'ultimo amministratore/liquidatore della società;

– ritenuto dunque che, nel caso di specie, occorra procedere da parte di questo Giudice Delegato alla convocazione di A., che ha svolto funzioni di amministratore/ liquidatore negli anni dal 2002 al 2010;

(omissis).

convoca avanti a sè (Palazzo di Giustizia di Milano, lato via Manara, Piano 28, Sezione Fallimenti nel proprio ufficio) per il giorno *** ad ore **, il predetto signor A., avvertendolo che in caso di mancata presentazione sarà denunciato alla Procura della Repubblica per i reati sopra indicati.

Si comunichi il presente provvedimento al predetto A. a mezzo dei Carabinieri della stazione territorialmente competente, i quali provvederanno anche, nel in cui egli non fosse reperibile all'indirizzo suindicato, ad acquisire, su delega di questo Giudice, tutte le informazioni e a svolgere tutte le altre indagini occorrenti per individuare l'attuale residenza o domicilio o dimora dello stesso.

Milano 11 marzo 2013.